



COMUNE DI ORTOVERO

PROVINCIA DI SAVONA

Via Roma civ.249 – 17037 ORTOVERO (SV) Tel. 0182 – 547.388 Fax 0182 – 547.389

ORDINANZA 03/2016.

IL SINDACO

Considerato che, a seguito di diverse segnalazioni verbali da parte di privati cittadini, risultano spesso presenti su strade urbane sia periferiche che nei pressi delle abitazioni greggi di pecore che transitano in modo arbitrario ed incontrollato;

Evidenziati i rilevanti aspetti e conseguenze sulla tutela della salute pubblica per il possibile diffondersi di malattie infettive per l'uomo, considerata la presenza di zecche e altri parassiti e la conseguente diffusione di insetti quali mosche, zanzare con potenziale pregiudizio per il diffondersi di zoonosi dagli animali all'uomo, determinate anche dal conseguente imbrattamento delle aree e dei luoghi interessati dalla circolazione e dalla sosta di tali animali non custoditi;

Rilevata che tale fenomeno oltre a determinare situazioni di degrado nella pulizia e nel decoro delle aree interessate, produce altresì effetti negativi sulla circolazione stradale di veicoli e persone con potenziali disagi e intralci e possibili situazioni di incremento di incidenti stradali;

Evidenziato che gli spostamenti di greggi per ragioni di pascolo sono disciplinate dagli articoli 41, 42, 43 del D.P.R. 08/02/54 N. 320 che prescrive di dar corso a preventiva comunicazione all'autorità comunale al fine dell'adozione di eventuali misure di polizia veterinaria;

Vista la Legge 218/88 ed in particolare l'art. 6 comma 3 in materia di violazioni alle norme di polizia veterinaria come di seguito riportato:

1. Le violazioni di cui all'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,46 a € 2.582,28;
2. (omissis);
3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i contravventori alle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria, da € 258,23 a € 1.291,14 ;

Visto l'art. 184 commi 5-6-7 del Codice della strada che disciplina le modalità di circolazione di animali, armenti e greggi come di seguito riportato:

(articolo 184: Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi)

- 5. Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali quando circolano su strada devono essere condotti da un guardiano fino al numero di cinquanta e da non meno di due per un numero superiore.

- 6. I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera sulla sinistra almeno la metà della carreggiata. Sono, altresì, tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori al numero di cinquanta ad opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione.
- 7. Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono sostare sulle strade e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che da quella posteriore.
- 8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 .

Visto l'articolo 50 comma 4 Testo Unico Enti Locali relativo alla competenza del Sindaco quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

Visto l'articolo 54 comma 4 Testo Unico Enti Locali che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, la competenza all'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti al fine prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, informandone tempestivamente il Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

Ritenuto urgente provvedere nell'immediato, a scoraggiare la consuetudine delle greggi vaganti non autorizzate in ambito urbano ;

Atteso che l'istituto dell'ordinanza sindacale è l'unico strumento per affrontare congruamente la predetta situazione di urgenza e contingenza;

Considerata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta che devono essere osservate dai proprietari di allevamenti e la necessità di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente eliminando qualsiasi presupposto che possa dar luogo a pregiudizio di tali beni giuridici e rilevate altresì le esigenze di garantire l'incolumità pubblica dei cittadini;

Visto il DECRETO ATTUATIVO MINISTERO DELL'INTERNO del 05/08/2008 ex articolo 54 comma 4 bis D.Lgs 267/2000 che definisce il concetto di sicurezza urbana, incolumità pubblica e decoro urbano e i relativi interventi del sindaco, come riportati negli artt. 1 e 2 :

(art. 1 : incolumità pubblica e sicurezza urbana) Ai fini di cui all'articolo 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

(art. 2 : interventi del sindaco) Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, il sindaco interviene per prevenire e contrastare:

- a) omissis

- b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
- c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);
- d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;

Viste le norme dettate in materia di tutela del decoro urbano e del patrimonio pubblico introdotte con la Legge n. 94 del 15/07/2009 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica";

Visto l'art 7-bis del T.U.E.L.L. relativo alle misure edittali previste per le violazioni ai regolamenti ed ordinanze degli EE.LL. nella misura dal minimo di euro 25,00 al massimo di € 500,00;

Dato atto dei criteri generali sanciti dalla legge 689/81 (Gazz. Uff. del 18/12/2010 n. 295) in materia di procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;

ORDINA

1. Il divieto di transito, non autorizzato nelle forme di seguito enunciate, e di pascolo nel centro abitato cittadino .
2. Il transito del bestiame sarà consentito previa richiesta da inoltrare all'ente almeno 15 giorni prima della data prevista per il transito, nelle forme di cui agli art. 41, 42, 43 D.P.R. 320/54. A tale richiesta dovrà essere allegato il libretto per il pascolo vagante, rilasciato dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria di competenza, attestante la situazione sanitaria del gregge.
3. Nell'atto autorizzativo verrà indicato il percorso e gli orari al quale il conduttore del gregge dovrà attenersi. Appena concluse le operazioni di transito gli interessati dovranno immediatamente provvedere alla pulizia della sede stradale eventualmente imbrattata dagli escrementi.
4. E' consentita la sosta e il pascolo solo su terreni comunali o su terreni privati, previa autorizzazione del proprietario del fondo da esibire agli organi di vigilanza. Dovranno essere rispettate tutte le disposizioni previste dall'arti 184 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo codice della Strada) inerenti la circolazione degli animali, armenti e greggi. Il conduttore deve avere costantemente il controllo degli animali e condurli in modo da evitare intralcio e pericolo alla circolazione.

DISPONE

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative e di carattere penale previste dalla normativa vigente, alle violazioni della presente ordinanza si applica la sanzione da un minimo di € 25, ad un massimo pari a € 500,00. Dalle violazioni predette consegue altresì l'obbligo di rifondere le spese sostenute dall'amministrazione per la pulizia dei luoghi.

2. La trasmissione della presente ordinanza per gli adempimenti relativi all'accertamento delle violazioni al Servizio Veterinario ASL 2 Savonese, agli organi di vigilanza ed alle Forze dell'ordine.

I N F O R M A

a norma dell'art.3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241 , avverso la presente Ordinanza in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034 , chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro gg. 60 dalla pubblicazione, nanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria di Genova .

D I S P O N E

altresì che la presente ordinanza sia resa immediatamente esecutiva a partire dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune.

Il Sindaco
Sig. Anica Delfino

